

COBAT RIPA

Pubblicazione	
----------------------	--

[illegible]

INDICE GENERALE

1. PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO.....	5
1.1. Presentazione del consorzio	6
1.1.1. Elementi caratteristici	6
1.1.2. Cenni sull'attività.....	6
1.1.3. Esternalizzazione.....	6
2. PARTE GENERALE.....	8
2.1. Introduzione	9
2.1.1. Destinatari della Parte Generale	9
2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento.....	9
2.1.3. L'Adozione del Modello.	13
2.1.3.1. Motivazioni per l'adozione del modello.....	13
2.1.3.2. Obiettivi e finalità del modello	13
2.1.3.3. Predisposizione del modello	13
2.1.3.4. Strutture e elementi costitutivi del modello.....	14
2.1.3.5. Mappa delle attività aziendali "sensibili"	15
2.1.3.6. Adozione e applicazione del modello	15
2.2. L' Organismo di Vigilanza.....	16
2.2.1. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	16
2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	16
2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza	18
2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	18
2.3. Regolamento dell'organismo di vigilanza.....	20
2.4. Formazione e Diffusione del Modello	24
2.4.1. Formazione del personale	24
2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.....	24
2.5. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	25
2.5.1. Principi generali.....	25
2.5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	25
2.5.3. Soggetti sottoposti	26
2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti	26
2.5.4.1. Violazioni	26
2.5.4.2. Sanzioni.....	27
2.5.5. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti.....	27
2.5.5.1. Violazioni	27
2.5.5.2. Sanzioni.....	28
2.5.6. Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci	28
2.5.6.1. Violazioni	28
2.5.6.2. Sanzioni.....	29
2.5.7. Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi.....	29
2.6. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.	30
2.6.1. Approvazione adozione del modello	30
2.6.2. Modifiche e integrazioni del modello.....	30
2.6.3. Attuazione del modello	30
2.7. Appendice.....	31
2.7.1. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231	31
3. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	32
3.1. Introduzione	33
3.2. Ambito di applicazione e destinatari	34
3.3. Principi e criteri di condotta generali	35
3.3.1. Legalità	35
3.3.2. Lealtà	35
3.3.3. Trasparenza.....	35
3.3.4. Imparzialità	35
3.3.5. Diligenza e professionalità	35
3.3.6. Riservatezza delle informazioni	35

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

3.3.7.	Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile	35
3.4.	Criteri di condotta nelle relazioni con il personale.....	36
3.4.1.	Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro	36
3.4.2.	Politiche di gestione delle risorse umane.....	36
3.4.3.	Valorizzazione delle risorse umane	36
3.4.4.	Tutela della privacy.....	36
3.4.5.	Conflitto di interesse	37
3.4.6.	Cultura della sicurezza e tutela della salute.....	37
3.5.	Criteri di condotta nei rapporti con i terzi	38
3.5.1.	Rapporti con i collaboratori e con i consulenti.....	38
3.5.2.	Rapporti con i clienti	38
3.5.3.	Rapporti con i fornitori	38
3.5.4.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza	38
3.6.	Attuazione e controllo del codice etico	40
3.6.1.	Attuazione del Codice.....	40
3.6.2.	Sanzioni	40
4.	Parte Speciale.....	41
4.1.	Mappatura dei rischi.....	42
4.1.1.	Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili	42
4.1.2.	Reati societari (ivi inclusa la corruzione tra privati art. 2635 c.c.) – Principali attività sensibile.....	44
4.1.3.	Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Principali attività sensibili	44
4.1.4.	Reati tributari - Principali attività sensibili.....	45
4.2.	Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	46
4.2.1.	Scopo	46
4.2.2.	Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)	46
4.2.3.	Principali aree di attività a rischio	54
4.2.4.	Destinatari della parte speciale.....	55
4.2.5.	Esito dell'attività di mappatura	56
4.2.6.	Principi generali di comportamento	57
4.2.7.	Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.....	58
4.2.7.1.	Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio	58
4.2.7.2.	Archivio per le singole operazioni a rischio.....	59
4.2.7.3.	Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV	60
4.2.8.	Procedure Allegate.....	60
4.3.	Parte Speciale C – Reati societari.....	61
4.3.1.	Scopo.	61
4.3.2.	Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).....	61
4.3.3.	Principali aree di attività a rischio	65
4.3.4.	Destinatari della parte speciale.....	65
4.3.5.	Esito dell'attività di mappatura	66
4.3.6.	Principi di riferimento generali.....	66
4.3.6.1.	Il sistema organizzativo in generale	66
4.3.6.2.	Principi generali di comportamento	66
4.3.7.	Principi generali di controllo	67
4.3.8.	Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili.	68
4.3.8.1.	Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	68
4.3.8.2.	Emissione comunicati ed elementi informativi	68
4.3.8.3.	Gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale	69
4.3.8.4.	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	69
4.3.8.5.	Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee	69
4.3.8.6.	Conflitti di interesse.....	69
4.3.8.7.	Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza	69
4.3.9.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	70

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

4.3.10. Procedure allegate.....	70
5. Parte Speciale C – Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	71
5.1. Tipologia dei reati.....	71
5.2. Principali attività a rischio.....	75
5.3. Destinatari della parte speciale.....	76
5.4. Esito dell'attività di mappatura.....	77
5.5. Principi genertali di comportamento.....	78
5.6. Punti di controllo.....	79
5.7. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.....	80
5.8. Procedure allegate.....	80
6. Parte Speciale D – Reati tributari	81
6.1. Tipologia dei reati.....	81
6.2. Principali attività a rischio.....	88
6.3. Destinatari della parte speciale.....	88
6.4. Principi genertali di comportamento.....	89
6.5. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.....	89
6.6. Procedure allegate.....	89
7. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore ed informatici	90
7.1. Tipologia dei reati.....	88
7.2. Principali attività a rischio.....	91
7.3. Destinatari della parte speciale.....	91
7.4. Esito dell'attività di mappatura	91
7.5. Principi genertali di comportamento.....	91
7.6. Procedure allegate.....	93

PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO.

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

1.1. Presentazione del Consorzio

1.1.1. Elementi caratteristici

Ragione Sociale: COBAT RIPA

Sede: ROMA (RM) Via Vicenza n. 29

Cod.fiscale/ P.iva: 14806571007

1.1.2. Cenni sull'attività

A far data dal 1° giugno 2018, per effetto dell'emanazione dello statuto tipo per i sistemi collettivi di gestione RAEE il COBAT si è scisso parzialmente e proporzionalmente, senza conguaglio di denaro, in favore di due consorzi di nuova costituzione COBAT RIPA e COBAT SERVIZI (oggi HAIKI COBAT S.p.A. SB), assumendo contestualmente la denominazione di COBAT RAEE.

In conseguenza di ciò, COBAT RAEE opererà nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinato dal DLgs 49/2014, il neocostituito COBAT RIPA opererà nel settore dei rifiuti di pile ed accumulatori, disciplinato dal DLgs 188/2008 ed il COBAT SERVIZI (oggi HAIKI COBAT S.p.A. SB) opererà a supporto dei sistemi consortili di settore.

La scissione persegue i seguenti obiettivi:

- realizzare partnership e collaborazioni, sia operative che finanziarie, con controparti interessate distintamente solo ad alcune e non a tutte le attività attualmente esercitate;
- favorire l'attuazione di programmi di sviluppo e investimento;
- incrementare il valore aziendale;
- migliorare l'efficacia del modello organizzativo e delle procedure di compliance in materia amministrativa e fiscale e di controllo dei costi di gestione e della redditività di ciascuna attività.

1.1.3 Esternalizzazione

Il Consorzio ha adottato una specifica politica in materia di affidamento, anche mediante esternalizzazione, controllo e monitoraggio dei processi operativi oggetti delle attività caratteristiche e disciplinate mediante procedure di sistema, controllo ed audit volte a mantenere un alto standard di qualità dei propri servizi.

Per le attività esternalizzate si deve intendersi un accordo, in qualsiasi forma stipulato, tra una società e un fornitore (di seguito anche "outsourcer") di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività della stessa società, c.d. "Prestazione".

Per principio oramai consolidato, le società che ricorrono all'esternalizzazione di parte dei processi aziendali continuano a presidiare i rischi da reato connessi alle attività esternalizzate, sulle quali dunque mantengono controllo e responsabilità con cicli costanti di audit.

In coerenza con la suddetta impostazione, ciascuna struttura owner di COBAT RIPA in relazione alla prestazione esternalizzata per gli ambiti di rispettiva competenza:

- assicura la corretta attuazione del Modello anche nelle fattispecie di esternalizzazione;
- individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle singole funzioni esternalizzate ("Referente per le attività esternalizzate" cfr. allegato Organigramma), incaricato a sua volta di raccordarsi alle strutture operative del soggetto delegato, che gestiscono l'attività a rischio;
- trasmette all'Organismo di Vigilanza i cc.dd. Flussi informativi, focalizzati sull'esito dei controlli inerenti al rispetto dei presidi definiti nel presente Modello, previo raccordo con il citato Referente, in capo al quale rimangono le citate responsabilità di controllo sulle singole funzioni esternalizzate.

Allo stesso fine, rappresenta principio operativo generale quello secondo cui COBAT RIPA conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione e non può comunque:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli Organi aziendali;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;

COBAT RIPa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

- ostacolare la vigilanza.

Il contratto di outsourcing prevede:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- i rispettivi diritti della cliente e dell'outsourcer;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti al Consorzio, nonché il diritto di accesso anche per i soggetti incaricati alla revisione legale dei conti e per le Autorità di Vigilanza ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera l'outsourcer;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo del Consorzio e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti;
- l'obbligo da parte dell'outsourcer di concordare preventivamente con la società cliente l'utilizzo di eventuali sub-fornitori espressamente autorizzati, in modo da esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- le clausole risolutive espresse che consentono al Consorzio di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer, ad esempio: (i) delle norme legislative e delle disposizioni che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato e del Codice Etico nonché (iii) di altre obbligazioni significative ai sensi del contratto stipulato tra le parti.

Il contratto viene sottoposto all'approvazione delle funzioni del Consorzio incaricate che verificano, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto dei suddetti requisiti oltre a quelli previsti dalle normative vigenti.

Inoltre, verificano nel continuo la rispondenza del servizio prestato dall'outsourcer ai termini stabiliti contrattualmente.

Esternalizzazione attiva

Fermo restando le responsabilità assegnate alle singole unità organizzative di COBAT RIPa, il Consorzio ha sottoscritto un accordo di esternalizzazione (in qualità di Cliente) per avvalersi di servizi riconducibili ai seguenti ambiti:

- servizi di raccolta, trasporto, riuso, trattamento, recupero e riciclo di prodotti fine vita;
- servizi ed attività di domiciliazione;
- servizi di segreteria;
- servizi amministrativi;
- servizi di gestione operativa;
- servizi informatici/gestione dati;
- servizi di comunicazione;
- servizi di consulenza per l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni,

tutti meglio dettagliati nei contratti di servizio.

L'accordo di esternalizzazione definisce nel dettaglio i contenuti dei servizi, le modalità di svolgimento, nonché i presidi; in particolare, COBAT RIPa, in qualità di Committente, designa il "Referente per la Prestazione Esternalizzata" (cfr. allegato Organigramma) e analogamente il fornitore designa il "Business Partner".

In ogni caso, il contratto di esternalizzazione consente al Consorzio:

- di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

Il Consorzio è responsabile per la veridicità, completezza e l'adeguatezza della documentazione o delle informazioni comunicate al Servicer (Fornitore) ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

PARTE GENERALE.

2.1. Introduzione

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D. Lgs. 231/2001, che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1.1. Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

gli amministratori e i dirigenti del consorzio (cosiddetti soggetti apicali);

i dipendenti del consorzio (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento

1.- Col DLgs. 8 giugno 2001, n. 231 (successivamente integrato da altre disposizioni normative) è stata introdotta nel nostro ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa da reato delle società e, più in generale, degli enti (se pubblici, solo economici) e delle associazioni, siano essi forniti o meno di personalità giuridica. Si tratta di un decreto col quale, al fine di meglio garantire il rispetto della legalità nell'esercizio dell'attività economica, viene imposto agli enti forniti o meno di personalità giuridica (e dunque anche alle società commerciali) un meccanismo di auto-controllo la cui mancata attuazione può

comportare l'infrazione, nei confronti dell'ente stesso, di un'ampia gamma di sanzioni che si aggiungono alla pena prevista per gli autori materiali del reato e che vengono irrogate dallo stesso giudice competente a conoscere ed a punire quegli autori.

2.- In sostanza, qualora una persona che riveste (anche di fatto) la qualifica di amministratore, dirigente, rappresentante, preposto o dipendente della società commetta, anche di propria iniziativa, ma comunque nell'interesse o a vantaggio della società stessa, uno di questi reati:

- **i reati contro la Pubblica Amministrazione:** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), peculato (art. 314, c.1, e 316 c.p. quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis, c.2, c.p. quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.); Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti; Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) **i delitti informatici e trattamento illecito di dati**, (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- **i delitti di criminalità organizzata** di cui alla Legge 94 del 2009: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.) (art. 24 ter D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453 e ss. c.p.) così come previsto dal D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01; la Legge 99 del 2009 ha esteso l'applicabilità del Decreto 231 anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) (art. 25 bis D.Lgs. 231/01);
- **i delitti contro l'industria e il commercio** previsti dalla Legge 99 del 2009: turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) (art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01);
- **i reati societari** previsti dal codice civile, in seguito al D.Lgs. 61/02: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
- **i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (art. 25 quater D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.), come previsto dalla L. 7/06 (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01);
- **i delitti contro la personalità individuale** previsti dal codice penale: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.),

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp), Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01);

- ***i reati in materia di Abusi di mercato*** ex artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01);
- ***i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime*** (art. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come previsti dalla L. 123/07 e dal D.lgs. 81/2008 (art. 25 septies D.Lgs. 231/01);
- ***i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*** (artt. 648, 648 bis, art. 648 ter e art. 648 ter1 c.p.), come stabilito dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 octies D.Lgs. 231/01);
- ***i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*** (art. 25 octies1 D.Lgs. 231/01);
- ***i delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** previsti dalla Legge 22/04/1941 n. 633, ai quali l'applicazione del D.Lgs. 231/01 è stata estesa con la Legge 99 del 2009 (art. 25 novies D.Lgs.231/01);
- ***il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** (art. 377 bis c.p.), così come previsto dalla Legge 116 del 2009, art. 4 (art. 25 decies D.Lgs. 231/01);
- ***i reati ambientali***, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla l. 68/2015 (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01);
- ***il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*** (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) nonché art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01);
- ***il reato di Razzismo e xenofobia*** introdotto dalla L. 167/2017 (art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01);
- ***i reati transnazionali*** previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla L. 146/06 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001".
- ***I reati tributari*** previsti dal decreto 74/2000 precisamente artt. 2 -3 - 4 - 5 - 8 - 10 quater-11 dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. (art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001).
- ***I reati di frode in competizione in competizioni sportive ed esercizio abusivo del giuoco*** (L'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001)
- ***Il Contrabbando*** (L'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)
- ***Delitti contro il patrimonio culturale*** (L'art. 25 septiesdecies e duodevicies del D. Lgs. 231/2001)
- ***False o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere*** (Art. 54 DLgs 19/2023 – Art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

la responsabilità si estende anche alla società, nei confronti della quale potranno applicarsi, a seconda della gravità del fatto:

- a) una sanzione pecuniaria (per cifre che possono arrivare ad un milione e cinquecentomila euro);
- b) una sanzione c.d. 'interdittiva', che può consistere a sua volta nell'interdizione dell'attività, nella sospensione o revoca di atti autorizzatori rilasciati dalla P.A., nel divieto di stipulare contratti con la P.A., nell'esclusione da (o nella revoca di) agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi, o infine nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la confisca del prezzo o del prodotto del reato (e dunque dell'utile ricavato dalla società a seguito della commissione dell'illecito);
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- e) il commissariamento della società;

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

sanzioni queste, è bene sottolinearlo, la cui severità è accresciuta dalla possibilità (è il caso in particolare delle sanzioni interdittive e del commissariamento) di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

3.- E' evidente peraltro che tale estensione di responsabilità non può certo essere automatica. Il decreto infatti 'libera' l'ente da qualsiasi responsabilità, purché si possa dimostrare che, lungi dall'aver negligenemente agevolato la commissione del reato, esso ha fatto il possibile per evitarne la commissione da parte dei propri operatori. In particolare, l'ente dovrà poter dimostrare:

- che già prima della commissione del fatto, esso aveva adottato ed efficacemente applicato un regolamento interno (il c.d. 'modello organizzativo') finalizzato ad evitare comportamenti fraudolenti da parte di chi agisce in suo nome e per suo conto;*
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento era stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- che gli autori materiali del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;*
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.*

Se è vero insomma che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico della società, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché alla società stessa possa imputarsi una c.d. 'colpa di organizzazione', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il 'modello organizzativo' di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti di cui al punto sub.2). Con un'ulteriore precisazione, ricavabile dagli artt. 6 e 7 DLgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'ente o società che dir si voglia provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

4.- E' chiaro dunque che, in un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del 'modello organizzativo', rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere ed una necessità per tutte quelle società che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolte nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto; ed è proprio per questa ragione che la società si è premurata di approvare ed attuare il presente modello, il cui scopo -cioè il pieno rispetto della legalità e dei principi dell'etica imprenditoriale- ha peraltro sempre ispirato e continua ad ispirare comunque l'azione della nostra azienda.

E' altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal DLgs. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori della società. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che, come si diceva, il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante di un'immagine -la nostra- che chiunque agisce in nome e per conto della società è tenuto a garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'azienda, le sanzioni previste dal DLgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla stessa capacità di creare ricchezza ed opportunità di lavoro, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne l'applicazione.

Il presente modello va dunque non solo letto, ma, per così dire, 'introiettato' da chiunque, in posizione apicale, di rappresentanza o di subordinazione, si trovi ad agire in nome e per conto della società, esso costituisce un punto di riferimento costante nell'attività dell'azienda e va dunque osservato con scrupolo e diligenza in ogni sua componente.

2.1.3. L'Adozione del Modello.**2.1.3.1. Motivazioni per l'adozione del modello.**

Il consorzio ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti.

Il consorzio è infatti convinto che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, il consorzio ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1.3.2. Obiettivi e finalità del modello

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome del consorzio la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto del consorzio nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti del consorzio;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali il consorzio intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire al consorzio, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.1.3.3. Predisposizione del modello

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno del consorzio e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, il consorzio ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito del consorzio.

Il presente Modello è stato redatto in ossequio alle Linee Guida di Confindustria ed alla giurisprudenza formatasi in materia.

2.1.3.4. Strutture e elementi costitutivi del modello

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni del consorzio in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la "Parte Speciale" del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili al consorzio, che, in considerazione del loro particolare contenuto, possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine interno ed internazionale;
- sfruttamento minorile;
- tratta di persone e riduzione in schiavitù;
- abusi di mercato;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi;

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- delitti informatici (al netto delle previsioni di cui alla Parte Speciale E);
- reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- reati "transnazionali" di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10;
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.];

delitti contro l'industria e il commercio;

- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (al netto delle previsioni di cui alla Parte Speciale E);
- artt 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

un sito protetto).

- i reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- I reati ambientali;
- Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- Razzismo e xenofobia
- Frode agricola.
- Contrabbando.
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Delitti contro il patrimonio culturale.
- False o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere (Art. 54 DLgs 19/2023).

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività del consorzio, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dal consorzio
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

2.1.3.5. Mappa delle attività aziendali "sensibili"

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili".

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate tre Parti Speciali:

Parte Speciale A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;

Parte Speciale B – è riferita alle fattispecie relative ai reati societari.

Parte Speciale C – è riferita ad una fattispecie relativa di reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Parte Speciale D – è riferita ai reati tributari.

Parte Speciale E – è riferita ai Delitti contro il diritto d'autore ed informatici.

Non può essere escluso, fra le ipotesi a rischio, il reato di associazione per delinquere, anch'esso inserito dal Dlg. 231/01 fra i possibili reati-presupposto dell'ente. Questo illecito ha tuttavia natura 'derivata', in quanto si sostanzia nella costituzione di un vincolo associativo finalizzato al compimento di fatti che già costituiscono, a loro volta, ipotesi delittuose. [Coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni; la pena, inoltre, è aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci]; ed è per questa ragione che non è stata creata una parte speciale *ad hoc*, potendosi qui fare riferimento, quanto ai presidi predisposti, a procedure e disposizioni previste nelle parti speciali sopra elencate e finalizzate a minimizzare il rischio dei possibili reati-fine.

2.1.3.6. Adozione e applicazione del modello

L'adozione del modello è attuata dagli organismi direttivi del consorzio, tramite apposita delibera.

L'applicazione del modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci e dall'Organismo di Vigilanza.

Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione da una parte, e l'Assemblea dei soci dall'altra, conferiscono ad un organismo ad hoc, a composizione plurisoggettiva, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.2. L' Organismo di Vigilanza

2.2.1. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura collegiale composta da almeno 2 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, nominati direttamente dal CdA e dall'Assemblea dei Soci, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono individuati tra soggetti interni ed esterni al consorzio che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo e rispetto ai quali non vi siano, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al CdA ed all'Assemblea dei soci e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'organismo di Vigilanza") approvato dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei soci.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal CdA e dall'Assemblea dei soci i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Assemblea dei soci ed il CdA, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuiscono allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci e da questi approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture del consorzio per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, la Direzione Amministrativa, RSPP, Il Responsabile del personale, ecc.), ovvero di consulenti esterni.

2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci, per gli opportuni provvedimenti, le

violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al consorzio.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni contenute in questo modello);
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, dell'ausilio di soggetti interni od esterni al consorzio, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione dell'Assemblea dei soci, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che il consorzio proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere, trasmessa anche al Collegio Sindacale;
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del del Modello ex. D.Lgs. 231/2001;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci e dal Collegio Sindacale, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del consorzio nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con lo stesso, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'OdV, nominato Gestore delle segnalazioni con apposita determinazione del Presidente del CdA, valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e deciderà se proporre all'organismo competente per legge l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dell'autore dell'infrazione, ovvero se archiviare la segnalazione. In caso di avvio del procedimento disciplinare, l'organismo titolare dell'azione sarà tenuto ad informare l'OdV circa gli sviluppi e l'esito del procedimento stesso.

In ogni caso l'OdV, in ossequio alla normativa sul "whistleblowing", agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Chiunque viola gli obblighi di riservatezza anzidetti o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante è passibile di sanzioni disciplinari.

Il licenziamento, demansionamento etc. conseguenti alle segnalazioni di cui al presente paragrafo sono nulli.

Per il dettaglio sul sistema del whistleblowing, viene fatto espresso rinvio all'apposita procedura, parte

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

integrante del modello.

2.3. Regolamento dell'organismo di vigilanza

Articolo 1 - Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") del consorzio come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del consorzio.

L'organismo si compone di due membri, scelti e nominati dal Cda e dall'Assemblea dei soci, ed è coadiuvato da un Segretario Generale.

I componenti dell'OdV restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi - etici dei membri dell'O.d.V.

I membri dell'O.d.V. devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

Articolo 3 – Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:

- predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs, 231/2001;
- qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre il consorzio al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e

con i Business Partner che operano per conto del consorzio nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie del consorzio;

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire il consorzio dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 4 – Pianificazione delle attività

Nel rispetto delle funzioni indicati all'art. 2) l'OdV, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura del Presidente comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci.

Qualora uno qualsiasi dei membri dell'OdV venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari (art.9) adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 5 - Compito di informazione degli organi sociali

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello e al suo sviluppo:

- in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella e-mail, al CDA, all'Assemblea dei soci e al Collegio Sindacale a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV predispone, annualmente, un piano di attività previsto per l'anno successivo.

Articolo 6 – Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'OdV è coadiuvato da un Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

dell'attività da svolgere.

Articolo 7 – Riunioni

L' OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

Le riunioni dell'OdV avranno luogo normalmente presso gli uffici del consorzio.

E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, [di cui si consti il ricevimento della notizia], almeno 8 giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o da un membro dell'OdV con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente varrà doppio.

Articolo 8 – Validità delle riunioni e delle delibere

La riunione dell'OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente varrà doppio.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, ecc.) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall'OdV.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio - conferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 9 – Autonomia di spesa

L'OdV, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente del consorzio nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Assemblea dei soci.

Articolo 10 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dell'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 11 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente, all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri, può avvenire già nel primo Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci successivi.

Articolo 12 – Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV, possibile per giusta causa, è atto del Consiglio di Amministrazione di concerto con

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

l'Assemblea dei soci.

A tale proposito, per "**giusta causa**" di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi;
- b) le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell'Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del *report* annuale dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci;
- d) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. Il Consiglio di Amministrazione di concerto con l'Assemblea dei soci potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza *ad interim*, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

Allo stesso modo, costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

1. l'avvenuta condanna per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01; ovvero:
2. l'avvenuta condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Anche nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il Consiglio di Amministrazione di concerto con l'Assemblea dei soci potrà disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

- l'Organismo si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione di concerto con la Assemblea dei soci provvede a nominare i nuovi componenti.

2.4. Formazione e Diffusione del Modello

2.4.1. Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, viene definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata (Ufficio Personale) e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni al consorzio (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dal consorzio in conformità ai Modelli ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

2.5. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

2.5.1. Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dal consorzio in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 il consorzio conformerà il sistema disciplinare previsto dal CCNL al disposto normativo del citato Decreto 231/2001. I principi e le regole contenute nel Modello si integrano quindi con quelle del "Sistema Sanzionatorio" adottato dal Consiglio di Amministrazione.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

2.5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.
- violazioni relative al sistema di "whistleblowing" e più precisamente:
 - violazione della riservatezza del segnalante – o del facilitatore¹ che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione – e della segnalazione
 - ritorsioni nei confronti di un segnalante o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione;
 - ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti.
 - segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno

¹ La tutela è prevista anche per:

- le persone fisiche che sono collegate al Whistleblower e che potrebbero subire ritorsioni in ambito professionale;
- le persone giuridiche controllate dal Whistleblower o per le quali lavora o con cui è collegato in un contesto professionale.

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo al consorzio;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per il consorzio e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

2.5.3. Soggetti sottoposti

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con il consorzio, nell'ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

2.5.4.1. Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure del modello emanate nell'ambito dello stesso;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2.5.4.2. Sanzioni

Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

1. il rimprovero verbale;
 2. il rimprovero scritto;
 3. la multa non superiore a tre ore;
 4. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
 5. il licenziamento con preavviso;
 6. il licenziamento senza preavviso.
-
1. Il provvedimento di **rimprovero verbale** si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
 2. Il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 1, ovvero se si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 3. Il provvedimento della **multa** si applica qualora, essendo già incorso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 4. Il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** sino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni al consorzio ed esporlo a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
 5. Il provvedimento del **licenziamento con preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se non configurante uno dei reati sanzionati dal Decreto.
 6. Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché non configurante uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;

violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.5. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL Dirigenti Industria e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

2.5.5.1. Violazioni

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del

Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;

- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

2.5.5.2. Sanzioni

In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nel consorzio, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. biasimo scritto;
 2. licenziamento con preavviso;
 3. licenziamento senza preavviso.
1. Il provvedimento di **biasimo scritto** potrà essere comminato nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello. Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa.
 2. Il provvedimento del **licenziamento con preavviso** potrà essere comminato in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento.
 3. Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

la violazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;

la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.6. Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci

2.5.6.1. Violazioni

Le violazioni commissibili da parte degli Amministratori o dei sindaci possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad

eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;

- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

2.5.6.2. Sanzioni

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori o dei sindaci può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati precedentemente:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e il consorzio.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà del consorzio di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

2.5.7. Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con il consorzio, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dal consorzio.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,

richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),

iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

2.6. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.

2.6.1. Approvazione adozione del modello

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci. E' pertanto rimessa a questi ultimi la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Questo Modello è stato adottato dal con delibera del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

2.6.2. Modifiche e integrazioni del modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- modifica del Sistema Sanzionatorio.

E' riconosciuta all'Organo Amministrativo la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

2.6.3. Attuazione del modello

E' compito del Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Assemblea dei soci, provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione insieme all'Assemblea dei soci devono altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività aziendale "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) del consorzio in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

2.7. Appendice

2.7.1. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SISTEMA SANZIONATORIO

PARTE SPECIALE

PROCEDURE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE

P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

P02 GESTIONE RETE INFORMATICA E STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI

P03 COMUNICAZIONI

P06 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

P07 PROCEDURA DELEGHE DI FUNZIONI

P08 ATTIVITA' FINANZIARIA

P09 PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE DI APPALTO

P10 SEGNALAZIONI

P11 FLUSSI INFORMATIVI

Policy viaggi e rimborsi spese

MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI

PARTE SPECIALE A – I reati contro la pubblica amministrazione

PARTE SPECIALE B – I reati societari

PARTE SPECIALE C – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

PARTE SPECIALE D – Reati tributari

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Organigrammi

Delibere del CdA relative alle Deleghe

MANUALE SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2008 - SISTEMA GESTIONE INTEGRATO

Policy Anticorruzione

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

3.1. Introduzione

Il consorzio promuove ed attua nell'ambito della propria struttura operativa e nello svolgimento della propria attività, la sensibilità verso l'etica nei comportamenti e nell'attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito "Codice Etico") del quale il consorzio, come sino ad oggi avvenuto, da un lato auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, ne esige l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni collaboratore che operi per conto di essa o che venga in contatto con la stessa, prevedendo, altresì, l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

Il Codice Etico è dunque un insieme di principi e linee guida che sono concepite per ispirare le attività del consorzio ed orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali il consorzio entra in contatto nel corso della sua attività, con l'obiettivo di far sì che ad efficienza ed affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

Il presente Codice Etico, pertanto, risulta una componente fondante del modello organizzativo e del sistema di controllo interno del consorzio, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia alla base del successo dell'attività di impresa.

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

3.2. Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con il consorzio ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per essa, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (a titolo esemplificativo, consulenti, agenti, intermediari e lavoratori a progetto, collettivamente di seguito anche "Collaboratori").

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto ad osservare.

Il consorzio si impegna a richiedere a tutti coloro che agiscono per essa stessa (partners, clienti, fornitori) il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, a tal fine diffondendone il contenuto a quanti entrino in relazione con la medesima.

Il consorzio considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile, e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

3.3. Principi e criteri di condotta generali

Il consorzio nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte dei soggetti coinvolti in detta attività.

3.3.1. Legalità

Tutti i destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e delle norme interne aziendali; in nessun caso anche il perseguimento dell'interesse del consorzio può giustificare un operato non conforme alle stesse.

3.3.2. Lealtà

Tutte le attività, interne ed esterne, devono essere improntate alla massima lealtà ed integrità, operando con senso di responsabilità, in buona fede, stabilendo rapporti professionali e commerciali corretti, nonché tendendo alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale.

3.3.3. Trasparenza

Tutte le azioni e le relazioni con stakeholders e shareholders devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell'informazione, secondo le prescrizioni normative applicabili e la "best practice" del mercato, nei limiti della tutela del know how e dei beni aziendali.

3.3.4. Imparzialità

Il consorzio, nelle relazioni sia interne che esterne, evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

3.3.5. Diligenza e professionalità

Gli Amministratori e Dipendenti svolgono diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell'interesse del consorzio e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.3.6. Riservatezza delle informazioni

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, il consorzio assicura la riservatezza dei dati personali e delle informazioni riservate di cui viene in possesso.

Le informazioni acquisite dai dipendenti e collaboratori appartengono al consorzio medesima e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

E' obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Il consorzio si impegna a tutelare le informazioni relative ai propri dipendenti ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il loro lavoro appartengono al consorzio e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore. Il trattamento dei dati acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3.3.7. Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile

L'ambiente é un bene primario che il consorzio si impegna a salvaguardare, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche, sicurezza delle operazioni e minimizzazione degli impatti ambientali.

I Dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e di terzi.

3.4. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale

Il consorzio riconosce il valore delle risorse umane, attraverso la tutela della loro integrità fisica e morale e favorendo un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali.

I Dipendenti interagiscono fra loro evitando ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali e tenendo una condotta improntata al rispetto della buona educazione.

Le relazioni tra i Dipendenti sono improntate al rispetto della persona in quanto tale e dell'attività da essa svolta all'interno dell'organizzazione.

Il consorzio non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

Essa, assicura ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure, salubri e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori.

Il consorzio adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

3.4.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche del consorzio, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati, avvalendosi anche del supporto di una società specializzata.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

3.4.2. Politiche di gestione delle risorse umane

E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.4.3. Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai propri collaboratori, devono pertanto:

selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;

creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni; adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

3.4.4. Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti, dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

3.4.5. Conflitto di interesse

Ogni dipendente/collaboratore del consorzio è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi del consorzio o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del consorzio in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori del consorzio sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura del consorzio.

3.4.6. Cultura della sicurezza e tutela della salute

Il consorzio si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun Destinatario del Codice deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La responsabilità di ciascun Destinatario del Codice nei confronti dei propri collaboratori e colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio a tutela della sicurezza propria ed altrui. Ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali il consorzio ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

3.5. Criteri di condotta nei rapporti con i terzi

3.5.1. Rapporti con i collaboratori e con i consulenti

Nell'ambito delle relazioni con i Collaboratori e i Consulenti, i Destinatari sono tenuti a:
valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni;
selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
ottenere la cooperazione dei Collaboratori nell'assicurare, costantemente, il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
richiedere ai Collaboratori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere, dal consorzio, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e nei casi più gravi, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

3.5.2. Rapporti con i clienti

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori, debitori, gli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a:
sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni, improntate alla massima efficienza, collaborazione e cortesia;
rispettare impegni ed obblighi assunti nei loro confronti;
fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive in modo da consentire al cliente una decisione consapevole;
elaborare comunicazioni pubblicitarie indirizzate ai fornitori e debitori, ispirate a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta.
operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

3.5.3. Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà, all'imparzialità e al riconoscimento della professionalità e competenza dell'interlocutore.

Il consorzio si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. A tal fine i fornitori, sono informati dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi impegni prevedendo nei singoli contratti apposite clausole.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

I fornitori sono tenuti a:
instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
rispettare le condizioni contrattualmente previste;
attenersi ai principi del presente Codice Etico
operare nell'ambito della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela ambientale
non utilizzare, nell'espletamento della propria attività, manodopera infantile o di persone non consenzienti.

3.5.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza

Per Pubblica Amministrazione si deve intendere l'accezione più ampia che comprende tutti quei soggetti

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

che possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

A titolo esemplificativo, nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano pubblici funzionari intesi quali organi, rappresentanti, mandatarî, esponenti, membri, dipendenti, consulenti ed incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di autorità garanti e di vigilanza, di enti pubblici a livello internazionale, statale, locale, nonché di enti privati incaricati di pubblico servizio, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi ed in generale soggetti privati assoggettati a disciplina pubblicistica.

Per Organi di Vigilanza si intende il Collegio Sindacale e il consorzio di revisione, quest'ultima, se presente.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione del consorzio.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel rispetto delle procedure interne.

Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività.

Il consorzio ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e, comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi, e sempre previa esplicita autorizzazione degli Amministratori.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'organismo interno preposto alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

3.6. Attuazione e controllo del codice etico

3.6.1. Attuazione del Codice

L'applicazione ed il rispetto del Codice Etico sono monitorati dall'Organismo di Vigilanza che promuove altresì le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, in collaborazione con gli Amministratori e l'Assemblea dei soci.

Qualsiasi violazione del Codice può essere in qualunque momento segnalata all'Organismo di Vigilanza o al preposto per il controllo interno che si impegnano ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

3.6.2. Sanzioni

Per i dipendenti l'osservanza delle norme del Codice Etico costituisce parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali. Pertanto la loro violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla tutela del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro.

Relativamente agli Amministratori ed ai Sindaci, la violazione delle norme del Codice può comportare l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, dell'Assemblea dei soci e del Collegio Sindacale, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci.

La violazione del Codice da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e da altri Destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave, tale da determinare nel caso in cui tale rapporto sia regolato da un contratto, la risoluzione del contratto, nel rispetto della legge e del contratto e fermi restando il diritto al risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si configuri un'ipotesi di reato.

PARTE SPECIALE

COBAT RIP A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
-------------	---	--

4.1. Mappatura dei rischi

4.1.1. Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	RAPPORTI NEGOZIALI CON P.A.	Gestione di attività inerenti la negoziazione/stipulazione di accordi commerciali, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A. Richiesta di sovvenzioni, contributi agevolazioni di matrice pubblicistica	Presidenza	HAIKI COBAT S.p.A. SB	-	A
2	ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza		Consulente del Lavoro COBAT RIP A e HAIKI COBAT S.p.A. SB		A
3	ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza		Consulente del Lavoro HAIKI COBAT S.p.A. SB		A
4	ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria	Direzione Amministrativa	Consulente fiscale HAIKI COBAT S.p.A. SB		A
5	ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia fiscale e tributaria	Direzione Amministrativa	Consulente fiscale HAIKI COBAT S.p.A. SB		A
6	ADEMPIMENTI FISCALI	Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A.	Direzione Amministrativa	Consulente fiscale HAIKI COBAT S.p.A. SB		A
7	ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria e finanziaria	Presidente	Consulente fiscale HAIKI COBAT S.p.A. SB		C
8	ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia societaria e finanziaria	Presidente	Consulente fiscale HAIKI COBAT S.p.A. SB		C

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
9	GESTIONE CONTRATTI	Fissazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	Amministratori	--	--	A
10	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto con/senza indicazione del fornitore Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Direzione Operativa	HAIKI COBAT S.p.A. SB	--	A
11	CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI, PROMOTER	Emissione incarico Scelta diretta del consulente/professionista Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Direzione Operativa	HAIKI COBAT S.p.A. SB	--	A
12	SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI	Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.	Amministratori	--	--	A
13	UTILIZZO CASSA INTERNA UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI	Emissione richiesta anticipo contanti Gestione interna degli anticipi in contanti Autorizzazione spese sostenute con giustificativi Restituzione anticipo a Cassa	Amministratori	--	--	A
14	ASSUNZIONE DEL PERSONALE (attualmente non operativo)	Manifestazione del fabbisogno di risorse Partecipazione alla selezione (colloqui) Scelta del candidato, fissazione della retribuzione Sottoscrizione della lettera di assunzione	Direzione Amministrativa			A
15	RETRIBUZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE (attualmente non operativo)	Autorizzazione degli straordinari, indennità, benefit (auto aziendale, assicurazioni, ecc.) Proposta di promozione/incentivo Sottoscrizione della comunicazione al dipendente	Amministratori			A

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
16	GESTIONE PER OBIETTIVI	Fissazione degli obiettivi Attestazione del raggiungimento obiettivi Comunicazione al dipendente	Direzione Operativa	HAIKI COBAT S.p.A. SB	--	A

4.1.2. Reati societari – Principali attività sensibili

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	RAPPORTI AUTORITA' DI CONTROLLO	Rapporti con tutte le autorità di controllo	Presidente	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	B
2	CONTABILITA' E BILANCI	Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.)	Presidente	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	B
3	CONTABILITA' E BILANCI	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	Direzione Amministrativa	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	B
4	CONTABILITA' E BILANCIO	operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale	Amministratori	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	B
5	CONTROLLO LEGALE	Collaborazione o supporto nell'attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni del consorzio di revisione	Presidente	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	B
6	CONTROLLO LEGALE	Gestione dei rapporti con il consorzio di revisione, organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	Amministratori	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	B

4.1.3 Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	CICLO ATTIVO E PASSIVO	ACQUISIZIONE DI BENI/DENARO ANCHE DA PARTE DI TERZI, ATTIVITA' DI IMPIEGO, SOSTITUZIONE, TRASFERIMENTO IN ATTIVITA' ECONOMICHE, FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O SPECULATIVE DI DENARO, BENI O UTILITA'	Direzione Amministrativa	--	--	C

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

4.1.4. Reati tributari

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	CONTABILITA' E FATTURAZIONI	Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.) Ciclo attivo e passivo	Direzione Operativa Direzione amministrativa	Consulente fiscale	HAIKI COBAT S.p.A. SB	D
2	TENUTA DOCUMENTI CONTABILI	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a parti sociali o al pubblico	Amministratori	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	D
3	ALIENAZIONI CESSIONE DI QUOTE	operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale dell'ente (riserve)	Amministratori	Consulente fiscale Collegio dei sindaci	HAIKI COBAT S.p.A. SB	H

4.1.5 Reati in materia di diritti d'autore e delitti informatici -

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	APPROVVIGIONAMENTI ACCESSI INFORMATICI	L'area aziendale dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – è quella degli approvvigionamenti di software ed accessi informatici.	Area Amministrativa Area Informatica	Consulenti informatici	HAIKI COBAT S.p.A. SB	E

4.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

4.2.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale A) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da COBAT RIPÀ e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.2.2. Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e delle modalità di commissione degli stessi.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi di matrice pubblicistica per uno specifico fine e/o attività, non si proceda all'utilizzo delle somme percepite per tale specifico fine (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o non veritieri o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di matrice pubblicistica.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Società da cui dipende o ad altra collegata, attesti circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società il finanziamento.

In questo caso, contrariamente alla fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso effettivo delle erogazioni e/o del finanziamento, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento di tali somme.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la "*concussione in senso stretto*" (art. 317 c.p.), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e "*l'induzione indebita a dare o promettere utilità*" (di cui al successivo art. 319-quater: vedi *infra*), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante *induzione*, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Il reato è stato recentemente modificato dalla L.n. 69/2015 che ha aggiunto l'incaricato del pubblico servizio fra coloro che possono commettere il reato.

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da **TRE A OTTO** anni.

Dal punto di vista contenutistico, la nuova fattispecie non sembra aver modificato la sostanza della precedente corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall'art. 319 c.p.), limitandosi semmai ad ampliarne l'ambito di applicazione. Può così affermarsi che sotto la nuova fattispecie continuano ad essere ricompresi tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti *conformi ai doveri d'ufficio*: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in *antecedente* o *sussequente*, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso.

Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa. Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", con ciò intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. In questo senso, può, come sopra accennato, rilevarsi che la riforma del 2012 ha ampliato l'ambito di applicazione del precedente articolo 318, il quale indicava, con maggiore precisione, quale oggetto dell'accordo criminoso un vero e proprio "atto"; vero è che la giurisprudenza era solita interpretare l'espressione "atto" in modo assai ampio, arrivando, in alcuni casi, a ricomprendervi anche comportamenti non formalizzati in veri e propri provvedimenti amministrativi.

Sta di fatto, comunque, che d'ora in poi, grazie al nuovo tenore letterale dell'art. 318, quest'ultimo dovrà intendersi come riferito ad un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue mansioni. Il delitto in esame potrebbe, dunque, configurarsi laddove ad esso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse da un Amministratore o dal responsabile amministrativo promesse o dazione di utilità, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Con riferimento al precedente 318 (ma il rilievo è applicabile anche alla nuova formulazione), è stato ulteriormente precisato che il comportamento non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anche se si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario". In altri termini, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Un ultimo rilievo appare doveroso. Secondo la vecchia formulazione dell'art. 318, l'utilità ricevuta o promessa al pubblico ufficiale doveva avere i caratteri della *retribuzione*, doveva cioè essere proporzionata al vantaggio che il privato avrebbe ricavato dal compimento dell'atto. Rifacendosi a questa espressione, la giurisprudenza prevalente era solita escludere dalla punibilità le c.d. *regalie*, ossia i piccoli donativi ed i modesti omaggi di cortesia o di onorificenza, tutte quelle volte in cui detti doni apparissero manifestamente sproporzionati rispetto agli effetti prodotti dal comportamento del pubblico ufficiale. Nel nuovo 318, la parola "retribuzione", è scomparsa, ragion per cui la soluzione dei casi delle c.d. *regalie* sembrerebbe piuttosto incerta, anche se appare assai improbabile che, per casi di così modesta entità, il legislatore abbia inteso introdurre un principio di punibilità già in passato pressoché unanimemente escluso. Tuttavia, in attesa che si formi giurisprudenza sul punto, è bene osservare particolare cautela, cercando, ove possibile, e nei casi in cui il valore del gadget non sia manifestamente ed incontestabilmente irrisorio, di astenersi da tali comportamenti.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antigiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Un tale delitto potrebbe ad es. configurarsi nell'ipotesi in cui un funzionario preposto al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte dell'Amministratore di una società, rilasci a quest'ultima un'autorizzazione che, in base alla legge o a disposizioni interne al suo ufficio, non avrebbe potuto concedere.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all'art. 318 c.p..

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Commento

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Questa condotta è ipotizzabile nel caso in cui la Società sia implicata in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Potrebbe accadere, ad esempio, che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i termini di decadenza dei codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'eventuale azione delittuosa della società sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all'individuazione dell'atto, oggetto dell'accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

nell'art. 319 c.p..

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Questo reato altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante *induzione*, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: (reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Si tratta di una innovazione che fa molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione. Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione. Da questo punto di vista, data l'identità strutturale fra la nuova figura e la precedente concussione per induzione, ben può ancora assumersi a criterio differenziante quanto elaborato dalla giurisprudenza formatasi in precedenza. Tale criterio è rappresentato dalla teoria del *metus publicae potestatis*, che fa leva invece sul modo con il quale si determina la volontà del privato di 'dare o promettere'. Secondo questa impostazione, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (per l'appunto, il *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo 'a scendere a patti' col p.u./i.p.s.: per cui, vi è concussione -si dice- quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione -si dice ancora- tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

Ma come si capisce se il privato ha agito per effetto del timore reverenziale o per mera convenienza da vero e proprio corruttore? Due, in particolare, i criteri alternativi cui la giurisprudenza è a tal fine oramai costantemente solita far ricorso.

Il primo è rappresentato dalla idoneità del ruolo e dei poteri di cui il p.u./i.p.s. è titolare ad incutere soggezione nel cittadino utente della P.A..

Il secondo criterio è invece definibile come della elusione del danno ingiusto (*certat de damno vitando*): è sicuramente in uno stato di soggezione psicologica (e dunque concusso) chi, dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità al p.u./i.p.s., ha ricavato un vantaggio al quale avrebbe potuto legittimamente aspirare anche senza l'intervento del soggetto pubblico, ed a cui, di converso, senza l'accordo indebito col p.u./i.p.s., sarebbe stato costretto a rinunciare [così ad es. nel caso di chi paghi una 'tangente' per non essere escluso da una 'lista fornitori' che l'assessore appena insediatosi intende 'aggiornare' inserendovi imprenditori più vicini al proprio partito di appartenenza]; è invece libero contraente (e dunque corruttore) chi ha agito per acquisire un'utilità appartenente alla quale non poteva vantare alcun diritto né legittima aspettativa e che dunque è mosso solo dal proprio, esclusivo interesse ad acquisire un 'primato' nell'accesso alla macchina amministrativa rispetto alla generalità degli altri cittadini [così, a voler continuare con l'esempio precedente, è sicuramente corruttore e non concusso l'imprenditore che, per accedere a alla 'lista fornitori' di cui sopra, dà o promette denaro all'assessore di turno perché la scelta dei fornitori avvenga non per gara pubblica ma per affidamento diretto.

In ogni caso, della nuova figura non si può che prendere atto, lasciando che siano dottrina e giurisprudenza a chiarirne gli esatti contorni. Nelle more appare ragionevole estendere anche a questa figura le procedure cautelari già vigenti con riferimento alla corruzione vera e propria.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione [, abuso d'ufficio] di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, [e 323],

si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. Le disposizioni degli articoli [319-quater](#), secondo comma, [321](#), e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili – (articolo 314 bis, c2, codice penale). Laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

[I]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Peculato (Articolo 314, I comma, codice penale), laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Articolo 316 codice penale) laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato di frode informatica si avvicina al reato di truffa, dal quale si differenzia tra l'altro perché l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema ovvero dati informatici attraverso la loro manipolazione.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'Ente erogatore al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

[II]. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

[III]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

[IV]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

[V]. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata [64] nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Commento

Ad es. la fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto o la consegna a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita.

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p.- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

1. COSA S'INTENDE PER "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Per "Pubblica Amministrazione", s'intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico,

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

* * *

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ulteriori elencazioni aggiuntive sono fornite dall'ISTAT presso il sito <http://www.istat.it/it/archivio/6729>.

Ciò premesso, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, è possibile dedurre alcuni indicatori del carattere pubblicistico dell'ente, anche quando sono società di diritto privato e/o a partecipazione pubblica. In particolare, si considera elemento indicativo di una natura pubblica dell'ente:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori od altri poteri speciali da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) contribuzioni ed apporti finanziari da parte di una pubblica amministrazione;
- (d) la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica.

In conclusione, l'elemento discriminante effettivo per valutare se un soggetto riveste o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" non è tanto rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, ma quanto dalle funzioni ed attività effettivamente svolte dall'ente, ed in particolare se essi costituiscono una tutela di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale della collettività, come ad esempio, la tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti (sicurezza, sanità, istruzione, etc.).

4.2.3. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni, agevolazioni o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e la Gestione di attività inerenti la negoziazione/stipulazione di accordi commerciali, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A.
2. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche del consorzio;
3. i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
4. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
5. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
6. la gestione delle sponsorizzazioni;
7. la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
8. i processi di selezione e assunzione del personale;
9. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1 in associazione con un Partner (ad es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

4.2.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di COBAT RIPa nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.2.5. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività che implicano rapporti di vario tipo con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management di COBAT RIPa, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- numero dei soggetti che svolgono l'attività;
- anzianità di servizio;
- tipologia e frequenza dei contatti con la Pubblica Amministrazione;
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell'attività;
- livello di regolamentazione dell'attività;
- esistenza di un sistema di reporting.

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a. i rapporti che il consorzio intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, ARPA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali;
- b. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- c. la gestione degli acquisti e delle spese, seppur poco rilevante, risulta ben disciplinata da procedure interne;
- d. i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- e. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego e/o gestione risultano proceduralizzate sulla base di appositi protocolli;

Di seguito, brevemente, le possibili modalità di attuazione dei reati menzionati:

Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto da un Amministratore o dal responsabile amministrativo, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse del consorzio, il compimento di un atto dovuto;

il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte di un Amministratore o del responsabile amministrativo omettesse o ritardasse, nell'interesse del consorzio, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.

In ordine al punto sub b), sebbene esista una prassi aziendale, è presente una procedura comportamentale (PO1) che disciplina specificamente il conferimento degli incarichi di consulenza ed il loro effettivo svolgimento: ciò al fine di prevenire la commissione di taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione: corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Di seguito, le possibili modalità di attuazione di tali reati:

In relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da controlli sistematici, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio del consorzio utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta.

Inoltre, il consorzio potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse.

In ordine al punto sub c), la procedura acquisti adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.

In riferimento al punto sub d), le procedure PO1, PO5 e PO8 sono funzionali rispetto al reato di cui all'art. 319 ter c.p..

COBAT RIP A	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
-------------	---	--

Di seguito, le possibili modalità di attuazione del delitto menzionato:

Il legale del consorzio, per favorire la posizione della sua cliente nel processo, potrebbe promettere o dare ad un testimone denaro o altra utilità alle quali non abbia diritto per indurlo a rendere falsa testimonianza.

Il legale potrebbe, altresì, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità a magistrati e/o giudici, ottenere trattamenti di favore per COBAT RIP A.

Circa il punto sub e), sebbene il consorzio, sino ad oggi, non abbia fatto ricorso a mezzi di finanziamento pubblico lato sensu intesi, in futuro, in tale ambito, la politica aziendale potrebbe mutare, pertanto è stata elaborata la procedura PO9 al fine di prevenire che, nell'accedere a finanziamenti, contributi e/o agevolazioni possano essere integrati gli illeciti penali di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, c. 2 e 640 bis c.p..

4.2.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

1. la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la brand image di COBAT RIP A. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'OdV le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di COBAT RIP A in materia;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

COBAT RIPa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- COBAT RIPa, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui il consorzio opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a COBAT RIPa;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a COBAT RIPa;
- tendenzialmente nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti, salvo acquisti non altrimenti effettuabili, in ogni caso al disotto di quanto previsto dalla 231/2007;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di COBAT RIPa, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.2.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.

4.2.7.1. Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. predisposizione di un apposito Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
2. messa a disposizione dell'OdV dell'archivio stesso curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
3. documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per il consorzio riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un

COBAT RIPa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;

4. inoltrare all'OdV, con cadenza mensile, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

4.2.7.2. Archivio per le singole operazioni a rischio.

Dall'Archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;

il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;

l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:

Per la eventuale partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico:

- Invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
- Invio dell'offerta non vincolante;
- Invio dell'offerta vincolante;
- Altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
- Garanzie rilasciate;
- Esito della procedura;
- Aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
- Conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- Modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
- Richiesta di finanziamento;
- Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
- Eventuali garanzie rilasciate;
- Esito della procedura;
- Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
- Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere il consorzio nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di COBAT RIPa a vantaggio dei Partner stessi);

la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

COBAT RIPa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);

per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con il consorzio, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.2.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

E' compito dell'OdV di:

Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica corrispondano a quelle effettivamente conferite.

Verificare periodicamente con il supporto dell'Ufficio Legale la validità delle clausole standard finalizzate:

all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

alla possibilità di COBAT RIPa di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.2.8. Procedure Allegate

P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

P02 GESTIONE RETE INFORMATICA E STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI

P03 COMUNICAZIONI

P05 RISORSE UMANE: RECLUTAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

P07 PROCEDURA DELEGHE DI FUNZIONI

P08 ATTIVITA' FINANZIARIA

P09 PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE DI APPALTO.

MANUALE SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2008

POLICY ANTICORRUZIONE

Policy viaggi e rimborsi spese

4.3. Parte Speciale B – Reati societari

4.3.1. Scopo.

La presente parte del Modello (Parte Speciale C) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da COBAT RIPa e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

4.3.2. Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69.

In particolare, per tutti i reati societari previsti dall'art 25 ter del Dlgs 231/2001 (impedito controllo, formazione fittizia del capitale, illegale ripartizione degli utili, ecc.) risulta ora punibile l'ente qualora gli stessi siano posti in essere anche da figure diverse dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) - (Articolo abrogato)

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo

svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali².

Si precisa che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.¹

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per il consorzio, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse del consorzio, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse del consorzio, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o del consorzio controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.³

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita del consorzio.

² La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell'art. 2625, ha inserito il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

³ Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello del consorzio in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno al consorzio o a terzi.⁴

Si precisa inoltre che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione del consorzio" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;

l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale del consorzio mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;

vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio del consorzio, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

– soggetti attivi sono i liquidatori;

– costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse del consorzio, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁵

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

⁴ Trattandosi di reato di danno (dalla condotta omissiva deve scaturire un danno), ai fini del d. lgs. n. 231/2001 dovrebbe rilevare solo l'ipotesi di danno cagionato a terzi.

⁵ Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.»

Commento

Il decreto legislativo n. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto il nuovo art. 2635 bis c.c. è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come "amministratore di fatto". Il terzo comma, relativo all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma.

Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell'"intraneo" a "società o enti privati".

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell'"intraneo", con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

L'articolo 2635 *bis* del codice civile, invece, prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

Il secondo comma prevede la punibilità dell' "intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base deve essere ridotta di un terzo.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in Assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;

la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dal consorzio per conto terzi.⁶

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

(Articolo abrogato).

4.3.3. Principali aree di attività a rischio

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
2. Emissione comunicati ed elementi informativi
3. Gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale
4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
6. Conflitti di interesse.
7. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato,,)

4.3.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di COBAT RIPA nonché da Collaboratori esterni, Partner,

⁶ L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58".

Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.3.5. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento ai reati societari e dei rapporti con gli organi Assembleari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- Modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
- Modalità di gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale
- Modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
- Gestione dei conflitti di interesse.
- Modalità di predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato,..).

4.3.6. Principi di riferimento generali

4.3.6.1. Il sistema organizzativo in generale

Il consorzio considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di COBAT RIP A; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per COBAT RIP A, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

COBAT RIP A promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di COBAT RIP A.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza di COBAT RIP A hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

4.3.6.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti del consorzio (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);

violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre

comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento del consorzio e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sul consorzio;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
6. improntare le attività e i rapporti alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;

omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio;

restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli organi sociali;

pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale del consorzio e di altre società;

esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del consorzio o di terzi;

tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;

effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del consorzio.

4.3.7. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma:

Per gli acquisti ed operazioni fuori dal bilancio preventivo approvato dal CdA (detto budget) valgono le seguenti regole:

fino a € 150.000,00 potere di firma singola per Presidente.

da € 150.000,00 a € 1.000.000,00 firma congiunta del Presidente e di un altro Amministratore.

COBAT RIPa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

oltre € 1.000.000,00 approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per gli acquisti all'interno del budget valgono le deleghe date al Presidente/Direttore Generale.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

4.3.8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

4.3.8.1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del consorzio e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;

le funzioni interne del consorzio coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;

le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;

l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;

modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;

la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;

regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;

lo svolgimento di attività di formazione di base, in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;

l'acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;

la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

4.3.8.2. Emissione comunicati ed elementi informativi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;

adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;

una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price sensitive e regolamenti la loro diffusione.

vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o

all'esterno del consorzio, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;

una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

4.3.8.3. Gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale deve contenere:

direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;

la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;

l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;

specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

4.3.8.4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;

una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;

l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

4.3.8.5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

un regolamento Assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;

regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'Assemblea.

4.3.8.6. Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management del consorzio, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;

tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;

i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.

4.3.8.7. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;

il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del consorzio.

4.3.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di COBAT RIPA potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

4.3.10. Procedure allegate

PO6 - Procedura amministrazione e controllo,

PO7 - Deleghe

PO8 - attività finanziaria

Policy Anticorruzione

5 PARTE SPECIALE C

5.1 Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7 bis [379, 648-ter, 649, 709, 712].

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato".

La norma mira ad impedire che, verificatosi un reato, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da reato, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri.

Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali.

Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non uti dominus.

L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo.

Quanto poi all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un reato-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato o contravvenzioni punita nei limiti di legge.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un reato precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel reato medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare,

intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un reato; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

ta con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo di cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

"Sostituire" vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro.

Il "trasferire", invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il "compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita" comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività illecita.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.

L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un reato.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 – ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da reato al fine di conseguire un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un reato.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Autoriciclaggio (Art. 648 - ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

e, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Siccome il reimpiego dei proventi di attività illecita è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

A titolo esemplificativo, premesso che, diversamente dall'ipotesi di riciclaggio, per l'integrazione dell'autoriciclaggio è necessario aver commesso direttamente il reato presupposto, ovvero aver concorso nella realizzazione dello stesso, possibili modalità dell'autoriciclaggio possono essere:

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

- l'inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività.

5.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni o denaro anche da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori del consorzio, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

5.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") del consorzio nonché da Collaboratori esterni, *Partner*, Fornitori e dall'*Outsourcer* come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

5.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di acquisto, investimento, trasferimento, impiego di beni, denaro, utilità per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management di COBAT RIPa, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

5.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto **divieto** di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate dal consorzio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. COBAT RIPA, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui il consorzio opera;
2. COBAT RIPA sottopone i propri fornitori (conferitori di rifiuti) a verifiche periodiche mirate a mitigare il rischio rispetto alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a COBAT RIPA;
5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a COBAT RIPA;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di COBAT RIPA ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

5.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un apposito Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'OdV dell'archivio stesso curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per il consorzio riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- inoltrare all'OdV, con cadenza mensile, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - *Per gli acquisti:*
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
 - tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
 - *Per la contabilità:*
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);

Inoltre:

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere il consorzio nelle attività riguardanti gli acquisti, investimenti in genere, impiego di denaro, beni o utilità (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

COBAT RIPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

- l'indicazione di eventuali *Partner* (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali *Partner*, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei *Partner* stessi nonché sulla composizione del loro *asset* azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di COBAT RIPA a vantaggio dei *Partner* stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti *Partner*, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e *Partner* che siano abitualmente in rapporto con il consorzio, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

5.7 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità e sugli acquisti in genere.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *Partner*, l'*Outsourcer*, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

5.8 Procedure allegate

PO1 Acquisti di beni e servizi

PO8 Attività finanziaria

PO7 Deleghe

Policy viaggi e rimborsi spese

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

6. PARTE SPECIALE D – Reati tributari

6.1 I singoli reati

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta il 24 dicembre 2019 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquedecies* "Reati tributari".

"Art. 25-*quinquedecies*. — (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74

Art. 2 -. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Commento

Per quanto riguarda le fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), in ordine alle definizioni, si chiarisce quanto segue.

Sulla nozione di *fattura* non emergono problematiche interpretative di alcun tipo (trovando la propria espressa definizione nell'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 che fornisce in maniera analitica i requisiti di tale documento anche al netto di una veste diversa che può assumere con i termini di "parcella, nota, conto *et similia*"), per contro il concetto di *altri documenti* necessita di un'opportuna delimitazione ermeneutica: rientrano infatti nell'ambito di tale categoria soltanto i documenti "*aventi rilievo probatorio analogo alle fatture*", ovvero quelli ai quali la normativa tributaria assegna esplicitamente il potere di attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

In ordine poi al concetto di "*inesistenza delle operazioni*" si suole ormai notoriamente distinguere tra "inesistenza oggettiva" e "inesistenza soggettiva". Il primo termine comprende sia il caso in cui l'operazione documentata nei modi sopra ricordati non è mai avvenuta, sia il caso in cui l'operazione è stata effettuata a un prezzo difforme – *rectius* inferiore – rispetto a quello indicato al fisco (c.d. "inesistenza relativa" o "sovraffatturazione quantitativa") generando quindi una parziale inesistenza oggettiva dell'operazione riportata cartolarmente. Orbene, per costante giurisprudenza in tale ambito si colloca anche l'ipotesi della c.d. "inesistenza giuridica", caratterizzata da un'operazione economica realmente avvenuta fra le parti ma qualificata dal punto di vista giuridico in maniera difforme rispetto alla realtà dei fatti. Il concetto di "inesistenza soggettiva" si riferisce invece alla c.d. "interposizione di persona" che si verifica nel caso in cui l'operazione economica sia riconducibile nella realtà a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento fiscale: a tale concetto afferisce quindi sia l'*interposizione fittizia* (ovvero simulazione relativa che identifica un'operazione triangolare fra il soggetto interposto che non ha in alcun modo preso parte allo scambio economico, il soggetto interponente a cui si riferisce invece l'atto dissimulato e il terzo) che l'*interposizione reale*, in cui in sostanza viene indicato un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere indicato, ma che effettivamente ha partecipato all'operazione.

Con riferimento al concetto di "*elementi attivi o passivi*", essi comprendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto", nonchè "*le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta*". Sarà dunque necessario prendere in considerazione tutti quegli elementi (come le detrazioni) che operano direttamente sull'imposta in concreto che il contribuente è tenuto a versare, anche se intervenuti dopo la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile (come ad esempio i crediti di imposta e le ritenute).

Per quanto riguarda il novero dei soggetti diversi dal contribuente che possono presentare la dichiarazione dei redditi o IVA in sua vece e che di conseguenza potranno poi eventualmente rispondere dal punto di vista penale in caso di dichiarazione fraudolenta o infedele, oltre agli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, la norma include anche il sostituto d'imposta *nei casi previsti dalla legge*, invece in relazione al concetto di "imposta evasa" si deve intendere "*la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.*"

Inoltre le "*operazioni simulate oggettivamente*" sono quelle "*poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte*", mentre quelle "*simulate soggettivamente*" abbracciano i casi in cui dette operazioni "*si riferiscono a soggetti fittiziamente interposti*".

Per "*mezzi fraudolenti*", rinvenibile proprio fra le plurime modalità della condotta che caratterizza il reato di "*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*" si intendono quei comportamenti artificiosi "*realizzati in*"

violazione di uno specifico obbligo giuridico determinando una falsa rappresentazione della realtà" con esclusione delle semplici violazioni degli obblighi di fatturazione o annotazione.

Orbene, ciò chiarito, la fattispecie di cui all'art. 2 intende "garantire la corrispondenza al vero dell'importo imponibile dichiarato al fisco, sanzionando le condotte costituite dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture o documenti di analoga natura relative a prestazioni inesistenti", ed è notoriamente posta a garanzia del bene giuridico rappresentato dall'interesse dello stato alla percezione dei tributi, preservando in maniera diretta la fase dell'accertamento degli stessi.

Per quanto attiene invece all'individuazione del soggetto attivo, a discapito della locuzione "chiunque" prevista dalla norma siamo in presenza di un reato proprio poiché riferibile soltanto alla cerchia a cui appartiene il contribuente che sottoscrive e presenta la dichiarazione fiscale.

Circa le modalità della condotta, il reato si articola in due momenti ben precisi che attengono in primo luogo all'utilizzazione (*rectius*, registrazione in contabilità o comunque detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione) di documentazione fiscale falsa perché attestante operazioni inesistenti, quindi, in secondo luogo, alla presentazione di una dichiarazione indicante i predetti elementi passivi fittizi.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 3, il delitto si articola attraverso una struttura *bifasica*, ove al compimento di "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" ovvero all'utilizzazione di "documenti falsi" o di altri "mezzi fraudolenti" consegue una dichiarazione mendace nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nello specifico caratterizzata dall'aver indicato "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie", in questo senso la disposizione si rivolge verso tutti i contribuenti tenuti a presentare una dichiarazione e non soltanto verso coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.p.r. n. 600/1973.

Per quanto attiene alla determinazione dell'agire decettivo finalisticamente volto a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria, abbiamo già accennato al concetto di "operazione simulata oggettivamente o soggettivamente", per quanto riguarda invece "l'utilizzo di documenti falsi", è ovvio che tali elementi, per espressa previsione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 3, non potranno consistere nelle "fatture o altri documenti" di cui all'art. 2. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma II della fattispecie in esame, la rilevanza penale dell'utilizzo di tali documenti falsi dovrà necessariamente presupporre la loro registrazione nelle scritture contabili, o che comunque gli stessi siano detenuti dal contribuente ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Da ultimo, quale terza tipologia di condotta richiamata espressamente dalla norma in esame, ritroviamo, anche se in chiave residuale (o, meglio, come "formula di chiusura"), il riferimento all'utilizzo dei "mezzi fraudolenti" intesi come "le condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano la falsa rappresentazione della realtà" tra cui non rientra "la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

La soglia di punibilità è quella prevista dalla lett. a) del primo comma ("l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila"), dalla lett. b) nei termini che seguono: "l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Commento

Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo mentre il **soggetto attivo** è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. L'**elemento soggettivo del reato** è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, mentre quello

oggettivo consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della

condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito l'art. 9 in merito al concorso di persone) Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (**di mero pericolo**) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Il concetto di fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti ricomprende, alla luce di quanto più sopra chiarito, anche ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. Ricapitolando:

- ✓ operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- ✓ documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
- ✓ operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Occorre precisare che esiste:

1) l'inesistenza *meramente giuridica* che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento).

2) l'inesistenza *oggettiva* che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, a quelle cioè, che non sono mai approdate alla consistenza di "res", che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, si può concludere che i casi di inesistenza *meramente giuridica* delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.

D'altra parte, il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (es. indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

La **consumazione** del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del **primo** documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'**ultimo** documento. Si tratta a ben vedere di un **reato di pericolo astratto** (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati mentre "l'astrattezza" si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Commento

Il bene giuridico protetto è l'**interesse fiscale** dello Stato o anche la **trasparenza** intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un **reato comune**. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali.

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico** di danno dato dal *fine di evadere le imposte* sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di *consentire l'evasione a terzi*, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di **reato di pericolo concreto**, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di **occultamento o distruzione** (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e *non anche quella della loro mancata tenuta*, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (*Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010*). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile (*Sez. 3, Sentenza n. 38375 del 09/07/2015*).

La condotta di **occultamento** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad *altra documentazione conservata dall'imprenditore* e senza necessità di reperire *aliunde* elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenziario *et similia*) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Nel caso in cui l'imputato deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i medesimi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla citata attestazione (*Sez. 3, Sent. n. 11479 del 26/06/2014*).

La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'**impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari** del contribuente. Il reato *non* si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Commento

Il **bene giuridico protetto** è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (*Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011*).

Si tratta di un **reato proprio** in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "*al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi*".

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico nel senso che** la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere:

1) nell'**alienare simulatamente** o nel **compiere altri atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);

2) nell'**indicare**, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato **reato di pericolo concreto** e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Rispetto alla formulazione precedente, la condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini

COBAT RIPÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	
------------	---	--

della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio *ex ante* - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Il reato può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

I reati che seguono rientrano nell'ambito di applicazione del DLgs 231/01 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

DLgs n.74/2000, Art. 4 - Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La fattispecie tipica del delitto si risolve in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato fraudolento e si materializza: (1) nell'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale (in sostanza, l'omessa annotazione di ricavi), (2) nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non più fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti ad esistenza in rerum natura e (3) nelle sottofatturazioni, ovvero all'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in maniera da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati, atteso che il delitto di infedele dichiarazione aveva ed ha natura residuale rispetto ai delitti di cui agli articoli 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il comma 3 dell'articolo 3 (reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) chiarisce che "ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Dalla tipicità del fatto di reato è invece eccettuata ("... non si tiene conto..."), la divergenza tra gli importi indicati in dichiarazione e quelli effettivamente percepiti (elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo), quando la discrasia sia frutto della violazione della regola cronologica relativa all'esercizio di competenza o della non inerenza ma l'elemento attivo, seppur impropriamente collocato nel tempo, sia reale e ontologicamente esistente, ossia riconoscibile in

rerum natura, il che vale, come anticipato, per gli elementi attivi perché, quanto a quelli passivi, è sufficiente la loro esistenza per escludere la tipicità.

In buona sostanza il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000), deve ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sottofatturazione, o dalla indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile).

Art. 5 - Omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sostanzialmente i beni giuridici tutelati sono due:

- a. la trasparenza fiscale;
- b. l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Commento

Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a 50.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

E' un reato "proprio" e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può affermare che si tratti di una soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva).

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette. Se la condotta è volta ad altri fini, pur mettendo in pericolo il bene tutelato, diviene irrilevante per l'ordinamento penal-tributario.

L'elemento oggettivo è la condotta consistente nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 quater - Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Commento

La condotta è essenzialmente di tipo omissivo in quanto si concretizza nell'omesso o nel minor versamento di imposte dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per periodo d'imposta. Per la sussistenza del reato, occorre che la condotta si realizzi tramite un'indebita compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede la possibilità di compensare debiti e crediti relativi ad una serie di imposte, fra cui le imposte sui redditi, l'I.V.A.

e i contributi previdenziali ed assistenziali. Il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione del modello F24 con il quale viene effettuata l'indebita compensazione per un ammontare superiore a cinquantamila euro. I soggetti attivi sono tutti i contribuenti obbligati al pagamento d'imposte, contributi o altre somme a favore dello Stato, delle regioni, di altri enti impositori e degli enti previdenziali e assistenziali e, in quanto tali, legittimati ad effettuare la compensazione ai sensi del predetto articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per realizzare il reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a cinquantamila euro.

6.2 Principali Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l'attività di inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale.
- Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria.
- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

In particolare, in relazione alle singole fattispecie, assumono rilievo le attività di controllo su:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE

- prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,
- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
- oggetto d'attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
- corrispondenza commerciale,
- individuazione dell'interlocutore (email, posizione all'interno del fornitore).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

- simulazioni oggettive,
- simulazioni soggettive (soggetti interposti),
- documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.

OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
- scritture contabili,
- segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

- alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
- cessioni e operazioni straordinarie,
- identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

6.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

6.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei Destinatari – i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;

- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;

- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6.5 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.

- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;

- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

6.6 Procedure

Si applicano le procedure:

P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

P06 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

P08 ATTIVITA' FINANZIARIA

7. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore ed informatici

7.1 Tipologia dei reati

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

L'articolo 25 novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

La fattispecie presa in esame nella presente parte speciale è la seguente.

Art. 171 bis2 "Legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Commento

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione che avvenga ai fini di lucro.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Quanto ai delitti informatici (art. 24 bis -DLgs 231/01), la presente parte speciale si riferisce all'ipotesi di cui all'art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Commette il reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Oggetto di tutela è il c.d. "domicilio informatico" di pertinenza di un soggetto fisico o giuridico. Il delitto si perfeziona con la semplice violazione del domicilio informatico, senza che sia necessario che l'intrusione avvenga allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti.

Il reato è punibile su querela di parte, salvo nel caso di accesso in un sistema di interesse pubblico o di accesso con violenza o danneggiamento.

Ebbene, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali.

Inoltre la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;
- promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore nel settore dell'acquisto di software

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali

7.2 Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto:

- l'attività di approvvigionamento di software, per il delitto in materia di diritti d'autore;
- la gestione degli accessi informatici, per il delitto informatico sopra indicato.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere dal CdA, anche su proposta dell'OdV.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato previsto in questa parte speciale, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

7.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da dipendenti, organi sociali, nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

7.4 Esito dell'attività di mappatura.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento di software e gestione degli accessi informatici, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sull'attività di approvvigionamento software ed accessi informatici;
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell'attività;
- livello di regolamentazione dell'attività;
- esistenza di un sistema di reporting;
- esistenza di un sistema di controllo e monitoraggio.

7.5 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali l'obbligo ad usare esclusivamente SW coperto da licenza adeguata all'uso e di rispettare le norme interne in relazione agli accessi informatici.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

Il consorzio non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;

di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

7.5.1 Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo

7.5.2 Archivio per le singole operazioni a rischio.

Dall'archivio devono poter risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

Per l'approvvigionamento di software:

- nome prodotto
- documentazione di supporto
- fattura di acquisto
- controllo del prodotto

Per la verifica di genuinità dei software adoperati:

- Postazione verificata
- Esito delle attività di verifica.

Per gli accessi:

Presenza di chiavi d'accesso

Postazioni

Protezioni informatiche

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti l'approvvigionamento di software, nonché il controllo sulle stesse (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

7.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito del CdA comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

E' compito dell'OdV quello di:

Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.

Verificare periodicamente, con il supporto della Direzione Legale e della Direzione Risorse Umane, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità della società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

7.6 Procedure allegate

P02 GESTIONE RETE INFORMATICA E STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI